

Ricorso presentato dalla Società Anzio Basket Club, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio a margine della gara n. 230 del campionato di serie C del 16 novembre 2024 tra Anzio Basket Club (0) e Virtus Valmontone, relativo alle seguenti sanzioni:

- Perdita gara per gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento della gara con conseguente mancato completamento della stessa [art. 31 RG];
- squalifica campo per 3 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con obbligo di disputa a porte chiuse [art. 29,3B RG rec.]

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio

Nell'adunanza del 29 novembre 2024

- Visto il reclamo inoltrato dalla Società Anzio Basket Club Spes in ordine al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio del 21.11.2024 (C. U. n. 195 di pari data) a margine della gara n. 230 del 17.11.2024 (campionato Serie C regionale) tra le squadre delle società Anzio Basket Club Spes e Virtus Valmontone, relativo ai seguenti provvedimenti: 1) Perdita della gara per gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento della gara per mancato completamento della stessa (art. 31 R. G.); 2) Squalifica del campo per 3 gare per invasione del campo di gioco commessa da più persone, con obbligo di disputa a porte chiuse (art. 29, 3B R. G.);
- Visti gli atti del procedimento, comprensivi del rapporto arbitrale e della sua successiva integrazione, del provvedimento adottato dal Giudice di primo grado e del successivo reclamo inoltrato dalla Società Anzio Basket Club Spes alla Corte Sportiva d'Appello del Lazio;
- Atteso che a seguito dell'integrazione del contraddittorio la società Virtus Valmontone (anch'essa sanzionata in ragione dell'art. 31 del R. G. della perdita della gara) è intervenuta nella procedura in qualità di controinteressata, depositando proprie autonome osservazioni e richieste;



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





- accertato da parte degli intervenuti il rispetto degli adempimenti previsti e dei termini concessi per la proposizione del gravame;
- Sentiti, all'udienza del 29 novembre 2024 il rappresentante della società ricorrente nella persona del Presidente pro tempore sig. Fabio Lico, il Sig. Gianluca Petrassi in rappresentanza della società Virtus Valmontone, gli arbitri Laura Caracciolo e Guglielmo Iantosca;

Il Giudice Sportivo Regionale del Lazio, sulla scorta delle segnalazioni pervenute in sede di trasmissione del referto dai due direttori di gara, ha applicato alla società reclamante Anzio Basket Club la sanzione della squalifica del campo per tre giornate per invasione commessa da più persone (art. 29, 3B R. G.) ed inoltre l'ulteriore sanzione della perdita della gara per gli incidenti verificatisi durante la partita, che hanno costretto gli arbitri a sospendere in via definitiva la stessa (art. 31 R. G.). Tale ultimo provvedimento è stato altresì applicato anche alla Società Virtus Valmontone, ritenuta al pari corresponsabile della situazione verificatasi.

In sede di gravame la reclamante ha presentato le proprie richieste, concretizzate in via principale nell'annullamento del provvedimento del giudice di primo grado (perdita della gara e sanzione di squalifica del campo per tre giornate) ed in via subordinata nell'annullamento del provvedimento di omologazione e ripetizione della gara della medesima e riduzione della squalifica del campo per sproporzione tra i fatti accaduti e la sanzione applicata.

E' intervenuta nel procedimento anche la controinteressata società Virtus Valmontone, la quale ha concluso per l'annullamento dell'applicazione dell'art. 31 a proprio carico, attribuendo la responsabilità dei fatti accaduti come imputabili esclusivamente ai tesserati ed al pubblico della società ospitante.

Tanto premesso all'udienza del 29 novembre 2024, sentite le parti in contraddittorio tra di loro, nonché gli arbitri ed ufficiali di campo designati, la Corte Sportiva d'Appello del Lazio ha adottato la decisione di seguito riportata e motivata.

In ordine alla prima delle sanzioni applicate (**Perdita della gara per gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento della gara per mancato completamento della stessa, art. 31 R. G.**), dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni dei due direttori di gara emerge come, a seguito dello scontro in campo tra i due tesserati e l'entrata in campo di alcuni spettatori delle società ospitante (peraltro prontamente bloccati dall'intervento di giocatori e tecnici dell'Anzio Basket), sia generata una situazione generale di confusione alla quale è seguita una interruzione del gioco durata vari minuti in un persistente clima di agitazione e trambusto.

Nonostante i richiami indirizzati ad entrambe le panchine per la cessazione delle intemperanze e per il ristabilimento di un clima più disteso, poiché tale situazione non cessava ed anzi assumeva toni via via più accesi, gli arbitri decretavano la sospensione definitiva della gara.

A tale proposito si evidenzia che i due direttori di gara in sede di audizione hanno anche avuto modo di precisare ulteriormente che la scelta adottata non è da ricondursi direttamente all'episodio



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



FORNITORI UFFICIALI



dell'invasione del campo da parte di una piccola porzione di pubblico (due o tre spettatori), bensì al clima di estrema tensione creatosi successivamente, derivato anche dallo scontro in campo tra i due giocatori, ed all'impossibilità di ripristinare le condizioni minime per il prosieguo.

Quanto invece ai casi prospettati dalla reclamante Anzio Basket in sede di integrazione del gravame (su una presunta mancanza dei presupposti per la sospensione della gara), in cui vengono segnalate alcune recenti pronunce di diversi Organi di Giustizia, la Corte osserva che non risulta "una procedura standard per la ripresa di una gara interrotta per incidenti o fatti tali che ne abbiano comportato la sospensione", atteso che la decisione in questione attiene soltanto all'autonoma valutazione dei direttori di gara, che devono ponderare per ogni singolo caso la presenza o meno di tali elementi, assumendo di conseguenza la soluzione che ritengono più appropriata.

Si aggiunge inoltre che la casistica indicata si riferisce peraltro a situazioni non assimilabili a quella del presente gravame, in cui la ripresa del gioco e la conclusione della gara è stata evidentemente portata a termine per il ripristino di quelle condizioni di sicurezza assenti nella fattispecie qui valutata. Tanto argomentato si conferma pertanto la sanzione applicata dal Giudice di primo grado alle due società.

Per ciò che concerne invece l'ulteriore sanzione della **squalifica del campo per 3 gare per invasione del campo di gioco commessa da più persone, con obbligo di disputa a porte chiuse (art. 29, 3B R. G.)**, applicata alla sola società reclamante Anzio Basket, la Corte d'appello è del parere che tale richiesta possa essere parzialmente accolta.

Dalle concordanti ed univoche dichiarazioni raccolte sia dagli arbitri che dagli ufficiali di campo, fermo restando l'oggettivo accadimento dell'entrata nel campo di alcuni spettatori individuati in maniera certa come tifosi della società ospitante, risulta altresì pacifico come tale invasione sia stata prontamente ed efficacemente bloccata grazie alla tempestiva azione degli stessi tesserati dell'Anzio Basket Club, che con il loro intervento li riconducevano prontamente fuori dal campo di gara.

Tale comportamento adottato nell'occasione, consente di dar luogo all'applicazione della circostanza prevista dall'art. 21 comma 4 lettera c) (...*spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione.....*) con conseguente riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica.

Tanto dedotto ed argomentato

P. Q. M.

- La Corte Sportiva d'Appello del Lazio, per le motivazioni di cui in narrativa, nel confermare integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo regionale a carico di entrambe le società in ordine alla perdita dell'incontro per gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento della gara e per mancato completamento della stessa, (art. 31 R. G.), accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Anzio Basket Club Spes avverso il provvedimento di squalifica campo per 3 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, [art. 29,3B RG rec.], riducendo la sanzione da tre a due giornate di squalifica del campo.



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



FORNITORI UFFICIALI



- Manda alla competente struttura del Comitato Regionale gli adempimenti relativi alla notifica del presente provvedimento alle parti, nonché la pubblicazione del medesimo sul sito ufficiale della Federazione.

Roma, 8 gennaio 2025

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio



Avv. Renato Leardi Presidente – estensore
Avv. Antonio Porpora - vicepresidente
Avv. Paolo Rocchi - vicepresidente
Avv. Luca Penso - componente
Avv. Daniele Vitale - componente



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



ULIVETO



AUTONIA



MAX



MASCHIO



OROGEL



Sidas

FORNITORI UFFICIALI